

STATUTO
Della
FONDAZIONE
“IMPact Foundation”

Articolo 1
Denominazione

1.1 È costituita una fondazione denominata

“IMPact Foundation”

(di seguito la “Fondazione”).

1.2 La Fondazione una volta iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore, di seguito anche “CTS”), sarà denominata “IMPact Foundation ETS”. Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2
Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente, per la relativa iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, avvenuta la quale il trasferimento diventa efficace a tutti gli effetti.

Una volta iscritta la Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, il trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'art. 48 del CTS.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3
Finalità e attività

3.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. In particolare, la Fondazione ha come fine quello di contribuire alla creazione di una società più equa ed inclusiva, attraverso il miglioramento della qualità di vita di coloro che vivono in condizioni di fragilità economica e sociale.

3.2 La Fondazione intende perseguire le suddette finalità operando nei settori di cui all'art. 5, del D.Lgs. 117/2017, lettere d), h), i), n), p), e u), mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

1) supportare e promuovere mediante erogazioni di denaro, beni e servizi, iniziative e progetti di solidarietà e cooperazione allo sviluppo destinati alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo o alle vittime di catastrofi, anche in collaborazione con altri enti senza scopo di lucro italiani o locali, già attivi nei contesti di riferimento;

2) erogare denaro, beni e servizi a favore di soggetti svantaggiati o ad altri enti del Terzo Settore per il sostegno di iniziative di solidarietà sociale in linea con le finalità perseguite dalla Fondazione;

3) promuovere attività e iniziative finalizzate alla lotta alla disoccupazione, all'inserimento e al reinserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 112/2017, attraverso specifiche azioni, quali, tra le altre, supporto all'acquisizione di competenze professionali tali da garantire l'occupabilità sul lungo periodo; riqualificazione e formazione professionale; orientamento professionale; attività di mentoring e/o tutoring; supporto tramite borse lavoro e tirocini formativi;

4) promuovere e finanziare la ricerca scientifica di particolare interesse sociale direttamente o attraverso università, enti di ricerca pubblici o privati, associazioni o fondazioni di ricerca nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell'essere umano, con particolare attenzione all'ambito della salute infantile, della prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale e del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali;

5) realizzare e promuovere analisi e ricerche di interesse scientifico e sociale in merito ai temi della filantropia, della finanza sociale, della lotta alla disoccupazione e comunque aventi ad oggetto tematiche connesse o strumentali al perseguimento delle finalità della Fondazione, allo scopo di rendere più efficace l'azione della Fondazione e degli altri enti che operano nei settori di attività di interesse generale. La Fondazione, nell'ambito dei settori di attività indicati, intende porre particolare

attenzione nel promuovere e supportare le iniziative legate all'emergenza Covid-19, con specifico riferimento alle ricadute sul terzo settore e alle conseguenze sociali ed economiche.

3.3 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge.

3.4 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali e imprese sociali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f) promuovere e/o organizzare manifestazioni occasionali, svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- g) organizzare e promuovere convegni seminari, corsi, manifestazioni, mostre, nonché realizzare pubblicazioni, istituire premi e borse di studio.

Articolo 4

Patrimonio e Fondo di Dotazione

4. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione vincolato, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dagli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo

5 Fondo di Gestione

5. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio.

Articolo 6

Organi

6. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e due Vicepresidenti;
- c) l'Organo di Revisione e/o l'Organo di Controllo nominato ai sensi degli articoli 12 e 12bis.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compresi il Presidente e due Vicepresidenti.

7.2 Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo. Successivamente il Consiglio è nominato dal Consiglio uscente che ne determina anche il numero.

7.3 Il Consiglio resterà in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.

7.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio potrà cooptare il nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. Il consigliere nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

7.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
- b) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e, se necessario, il bilancio sociale;
- c) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- d) individua le attività diverse ai sensi dell'art. 3.3;
- e) conferisce incarichi professionali;
- f) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- g) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- h) stabilisce se l'Organo di Revisione e/o di Controllo sia monocratico o collegiale;
- i) nomina il Direttore determinandone le funzioni e il compenso nei limiti della normativa vigente;
- j) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- k) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- l) decide la destinazione degli avanzi di gestione ai sensi degli articoli 4 e 5 dello statuto;
- m) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;
- n) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società (di cui allegnerà i bilanci al proprio), e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- o) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- p) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.

8.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Revisione o di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti, dando priorità a quello più anziano tra loro, o, in caso di assenza anche di quest'ultimi, dalla persona designata dai consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore della Fondazione, se nominato o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 10

Presidente – Vicepresidente

10.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri un Presidente e due Vicepresidenti.

10.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5 Il Vicepresidente più anziano sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vicepresidente, nell'ambito dei poteri conferitigli, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 11

Direttore

11.1 Il Direttore, se nominato, sovrintende all'attività gestionale e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

11.2 Possono inoltre essere delegati al Direttore ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita dei progetti e delle iniziative approvate dal Consiglio di Amministrazione volte al conseguimento degli scopi della Fondazione.

11.3 Il Direttore redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio. Provvede, previa delega del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

11.4 La carica di Direttore è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 12

Organo di Revisione

12.1 L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e i suoi membri sono nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

12.2 L'Organo di Revisione è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dal Fondatore Impact Sim S.p.A che delibererà senza il voto degli eventuali componenti che rivestano il mandato di amministratore della Fondazione.

12.3 I membri dell'Organo di Revisione durano in carica tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

12.4 L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predisporre le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12bis

Organo di Controllo e di Revisione

12bis.1 Una volta che la Fondazione sarà iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, il precedente articolo 12 si intenderà sostituito dal presente articolo 12bis.

12bis.2 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. I membri dell'Organo di Controllo sono nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dal Fondatore Impact Sim S.p.A.

12bis.3 I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi, ossia sino alla riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

12bis.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12bis.5 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12bis.6 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Compensi a chi riveste cariche sociali

13. Agli amministratori, all'Organo di Revisione e/o di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

14.2 La Fondazione, una volta iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, redigerà annualmente il bilancio sociale, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne darà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta istituito, e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

14.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 15

Scioglimento

15.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

15.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo della Fondazione deve essere devoluto ai sensi dell'art. 31 del Codice Civile ad altro ente senza scopo di lucro con finalità analoghe, ovvero se la Fondazione risulterà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16

Norme applicabili

16. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, del CTS in quanto applicabili e le altre norme di legge in materia.